



Disposti di natura non doganale

A.52 1° gennaio 2022

Regolamento R-60-4.1-10

Controlli approfonditi nel diritto delle derrate alimentari

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Indice

1	In generale	3
1.1	Basi legali	3
1.2	In generale	3
1.3	Deroga all'obbligo di esecuzione di controlli approfonditi	3
1.4	Compiti della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione	3
2	Obbligo di dichiarazione	4
2.1	Notificazione preventiva presso il SVC	4
2.2	Numero di rilascio del SVC	4
2.3	Dichiarazione doganale	5
2.4	Emolumenti	5
3	Informazioni supplementari	5

1 In generale

1.1 Basi legali

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (legge sulle derrate alimentari, LDerr; [RS 817.0](#))
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; [RS 817.02](#))
- Ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr; [RS 817.042](#))

1.2 In generale

([Art. 90 cpv. 1](#) ODerr; [art. 39](#) e [allegato 1](#) OELDerr)

Il diritto sulle derrate alimentari prevede che, al momento dell'importazione, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) esegue controlli approfonditi, per determinate derrate alimentari provenienti da determinati Paesi di origine e di provenienza nonché per le derrate alimentari trasformate e composte che contengono tali derrate alimentari (vedi allegati 2 e 3 OELDerr).

L'USAV è l'organo di controllo responsabile dell'esecuzione. L'esecuzione del controllo compete al servizio veterinario di confine (SVC).

Gli aeroporti di Ginevra e Zurigo vengono eseguiti dei controlli approfonditi.

1.3 Deroga all'obbligo di esecuzione di controlli approfonditi

L'importazione di derrate alimentari per l'uso domestico privato (uso proprio) e le merci del traffico turistico sono escluse da tali prescrizioni.

Inoltre, non sono soggetti a controlli approfonditi o alla notificazione preventiva i campioni commerciali, i campioni di laboratorio, gli articoli da esposizione e le spedizioni a fini scientifici, a condizione che il loro peso lordo sia inferiore a 30 chilogrammi.

1.4 Compiti della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione:

- deve chiarire se la spedizione (partita) deve essere sottoposta a un controllo approfondito;
- effettua la notificazione preventiva presso il SVC;
- fornisce nella dichiarazione doganale le seguenti indicazioni specifiche relative ai controlli approfonditi.

2 Obbligo di dichiarazione

2.1 Notificazione preventiva presso il SVC

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ha la responsabilità di chiarire se la spedizione (partita¹) deve essere sottoposta a un [controllo approfondito](#).²

Chiunque importa derrate alimentari che sono sottoposte a controlli approfonditi deve notificare elettronicamente la spedizione al SVC almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo. A tale proposito, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione compila in TRACES la parte 1 del documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D)³. Nel documento sono indicati il tipo di spedizione, la data e l'orario di arrivo al punto di entrata designato. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione invia per e-mail al SVC il DSCE-D e i documenti necessari, ad esempio la lettera di vettura aerea (AWB), i certificati eccetera.

Per ogni prodotto soggetto a controllo, in TRACES occorre compilare un DSCE-D separato.

Il SVC rilascia la spedizione dal punto di vista della legislazione sulle derrate alimentari dopo l'esame dei documenti e il controllo della corrispondenza fra i documenti e le merci. Per autorizzare il rilascio di una merce sottoposta a un'analisi è necessario un risultato soddisfacente.

Se il SVC ordina un'analisi di laboratorio per un prodotto, quest'ultimo viene trattenuto nel magazzino. Quando è disponibile il risultato di laboratorio, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione allestisce una dichiarazione doganale.

2.2 Numero di rilascio del SVC

(Art. 90 cpv. 6 e 91 ODerr)

Il SVC assegna un numero di rilascio alle partite preventivamente notificate e poi rilasciate. Questo numero corrisponde al numero in TRACES (ciò significa che non esistono altri numeri). Dopo la conclusione del controllo, il SVC rilascia la spedizione in TRACES. In seguito consegna alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione un esemplare di TRACES (il cosiddetto DSCE-D) con l'annotazione «CONVALIDATO». In tal modo la spedizione è considerata rilasciata dal punto di vista della legislazione sulle derrate alimentari. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare il numero di rilascio del DSCE-D nella dichiarazione doganale.

Il numero DSCE-D (in inglese: CHED-D) è strutturato come segue (sempre diviso da un punto):



¹ Definizione di «partita» nel contesto di un controllo approfondito: quantità di merce dello stesso tipo o della stessa classe o con la stessa descrizione per la quale vale lo stesso certificato sanitario o lo stesso documento di accompagnamento, trasportato con lo stesso mezzo di trasporto, proveniente dallo stesso luogo di origine e destinato alla stessa azienda di destinazione.

² <https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/import-verstaerkte-grenzkontrollen-pflanzliche-lebensmittel.html>

³ Il documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale è utilizzato per notificare partite al posto di controllo frontaliere e per indicare il risultato dei controlli e le misure del SVC concernenti la partita accompagnata.

2.3 Dichiarazione doganale

([Art. 90 cpv. 4 e 5](#) ODerr)

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può dichiarare le spedizioni da controllare in modo approfondito solo dopo il rilascio da parte del SVC dal punto di vista della legislazione sulle derrate alimentari.

Per quanto riguarda le merci che non vanno sottoposte a un controllo approfondito, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ha la possibilità di effettuare un'imposizione parziale. A tale proposito, nella rubrica «Osservazioni speciali» della dichiarazione d'importazione relativa all'altra parte della merce (sottoposta a un controllo approfondito) deve inserire il numero della dichiarazione d'importazione in questione.

Per ogni prodotto soggetto a controllo, nella dichiarazione doganale va compilata una posizione separata. Nella dichiarazione doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare se le merci sono soggette a un controllo approfondito/all'obbligo dei DNND. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve fornire le seguenti indicazioni nella dichiarazione doganale:

- codice d'assoggettamento ai DNND: 1 (solo e-dec);
- codice del genere di DNND: 669 Controlli approfonditi LMR-RDA (solo e-dec);
- codice dell'emolumento: 793 Emolumento legge sulle derrate alimentari (solo e-dec);
- numero di rilascio del DSCE-D, compresa la data: nella rubrica e-dec «Documenti» con il tipo di documento 669 «Numero di rilascio DSCE».

Documenti (genere, numero, data, indicazioni supplementari):
numero di rilascio del DSCE, CHEDD.CH.2020.0000196,
25.10.2020.---

2.4 Emolumenti

([Art. 90 cpv. 6](#) ODerr; [art. 43](#) e [allegato 4](#) OELDerr)

Per l'esame delle spedizioni notificate preventivamente il SVC definisce un emolumento, il cui importo è composto, a seconda dell'attività svolta, da un emolumento unitario per l'imposizione (controllo dei documenti, campionatura) e da eventuali emolumenti supplementari (notificazione preventiva mancante o in ritardo ecc.).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione indica nella dichiarazione doganale l'emolumento definito dal SVC.

3 Informazioni supplementari

Per le merci destinate all'ammissione temporanea e al traffico di perfezionamento attivo e passivo valgono le disposizioni valide all'importazione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che si applicano anche le [prescrizioni](#)⁴ relative a «Derrate alimentari e oggetti d'uso», «Salute dei vegetali» e «Limitazione e sorveglianza delle importazioni ed esportazioni» (contingenti doganali).

⁴ https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/documentazione/direttive/r-60_nichtzollrechtliche_erlasse.html